



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 12/04/2021

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale verificatosi su territorio comunale. Bonario componimento e approvazione schema di transazione sinistro del 24/09/2019 sig.ra D.P., rappresentata e difesa avv. Annarita MARTINA da San Pietro Vernotico (Br).

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 14:50, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 83 del 02/04/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
07/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
08/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **83** del **02/04/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che:

- in data 21/05/2020, con prot. generale n. 12762, la sig.ra P. D, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Martina da San Pietro Vernotico, inoltrava richiesta di risarcimento danni per lesioni personali subiti il 24/09/2019; il legale della danneggiata riferiva che il giorno 24 settembre 2019 in San Pietro Vernotico, intorno alle ore 07.50, la sig.ra P. D., percorrendo a piedi il marciapiede che costeggia il Palazzo Municipale in via Stazione, incappava in un'insidia stradale cadendo rovinosamente a terra e subiva lesioni personali per "frattura del V metatarso", con conseguente ricovero presso il locale ospedale tramite 118. Specificava, altresì, che la danneggiata rimaneva coinvolta nel suddetto evento rovinoso mentre si recava al lavoro quale dipendente comunale e pertanto – avendo denunciato l'infortunio sul posto di lavoro - le lesioni personali venivano monitorate presso la sede INAIL competente con la chiusura della pratica con postumi in data 28/01/2020.
- In data 25/05/2020, con nota prot. gen. N. 13013, il Responsabile dell'Avvocatura Comunale inoltrava al Responsabile dell'Area 4 - Servizio Manutenzioni -, al Comando di Polizia Locale e al Responsabile del Servizio Personale, ognuno per quanto di propria competenza, richiesta di relazionare, rispettivamente, sulla situazione dei luoghi del sinistro avvenuto in data 24/09/2019 chiedendo l'intervento, se non già fatto, per il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte, sull'eventuale rapporto di servizio della Polizia Municipale e sulla situazione inerente l'assenza della dipendente comunale dalla data del sinistro al rientro in servizio.
- In data 25/05/2020 con prot. gen. 13014 il Funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale comunicava all'avv. Annarita Martina l'avvio della fase istruttoria relativa al sinistro in argomento, unitamente alla richiesta di ulteriore documentazione ad integrazione dell'istanza di risarcimento danni, successivamente acquisita con note di trasmissione prot. n. 15710 del 25/06/2020 e prot. n. 819 del 12/01/2021 (quest'ultima a riscontro comunicazione prot. n. 24691 del 20.10.2020).

Considerato:

- che in data 12/01/2021 con Prot. gen. n. 819, l'avv. Annarita Martina con riferimento alla controversia in oggetto, ha trasmesso a questo Ente invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014;
- che con nota pec Prot. Gen. n. 5013 del 19/02/2021 l'Avvocatura Comunale, comunicava di aderire all'invito, fissando un incontro presso l'Ufficio Legale dell'Ente per il giorno 23/02/2021 ore 16:30, e che, in esito alla esposizione delle reciproche pretese e posizioni, le parti hanno deliberato di aggiornare la seduta onde consentire lo scambio, a mezzo di corrispondenza riservata, di proposte di definizione stragiudiziale della controversia;
- che l'Avvocatura Comunale, esaminata la documentazione in atti e valutata la giurisprudenza in merito alla tipologia dei sinistri di cui è causa, ha aderito alla possibilità di dover chiudere bonariamente la controversia in parola, anche al fine di evitare l'alea del giudizio e la lungaggine dello stesso, attraverso la sottoscrizione di apposito atto di transazione, il tutto meglio descritto nella Relazione Tecnica redatta dal Funzionario Responsabile avv. Guido Massari del 22.03.2021

prot. n. 9070 del 7.4.2021 dove si da anche atto che: a) la richiesta di risarcimento sopra menzionata risulta adeguatamente supportata da idonei elementi probatori; b) sulla scorta della documentazione acquisita, potrebbe risultare difficile superare la presunzione di colpa dell'Ente; c) la transazione escluderebbe qualsiasi altra responsabilità dell'Ente sull'accaduto e consentirebbe di evitare un contenzioso, che esporrebbe il Comune anche al rischio, per il caso di soccombenza, del pagamento delle spese di lite e della eventuale CTU;

Tenuto conto:

- che, a completamento della procedura di negoziazione, il giorno 24/02/2020 con Prot. gen. n. 5481, l'Avvocatura Comunale ha offerto alla controparte la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), onnicomprensive;
- che la proposta di transazione relativa al sinistro sopra indicato è stata accettata dalla parte danneggiata - giusta nota Prot. Generale n. 5861 del 01.03.2021 depositata in atti presso l'Avvocatura comunale -, con la rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e subendi derivanti dal sinistro oggetto della richiesta;

Vista la delibera della Corte dei Conti n. 20/2012 - Sezione Regionale Piemonte che ha statuito: «la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali»;

Visto:

– il parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 del 24.09.2015 che richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

–che l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

Vista la delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la quale, interpellata in merito all'interpretazione dell'art 239, comma I , lett. b) n. 6, del TUEL, come modificato dall'art . 3 del D.L. n. 174/2012), ha chiarito che "i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co . 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni" (n.6)." e che "Al fine di individuare, in concreto, se

l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali";

Considerato che, sulla scorta delle considerazioni espresse nelle deliberazioni di cui innanzi, la presente transazione non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale, e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debiti fuori bilancio, come oramai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti, in materia di accordi transattivi;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire una azione giudiziaria, di pervenire ad un componimento bonario della vicenda di cui trattasi attraverso la stipula di un atto di transazione in forma scritta;

Ritenuta vantaggiosa tale soluzione per l'Ente che, con il pagamento della somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), comprensiva di ogni onere, intende definire la controversia, evitando un maggiore aggravio di spesa, atteso che una eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori, sia a titolo di risarcimento danni, che per spese di giudizio, così come meglio dettagliato nella Relazione tecnica redatta in data 22.03.2021 prot. n. 9070 del 7.4.2021 dal funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale e in atti depositata;

Vista ed analizzata la bozza dell'atto di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto, quindi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, transigere il sinistro di cui trattasi nei termini sopra definiti e riportati nell'allegata bozza dell'atto di transazione, al fine di evitare nocumento alla gestione amministrativa contabile dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di transazione relativa al sinistro del 24/09/2019 occorso alla sig.ra P. D. rappresentata e difesa dall' Avv. Annarita MARTINA , al fine di definire in maniera bonaria la controversia con rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e subendi derivanti dal sinistro;
2. di prendere atto e fare propria la bozza dell'atto di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i termini definiti concernente la richiesta di risarcimento danni proposta dalla sig.ra P. D. contro il Comune di San Pietro Vernotico;
3. di esprimere parere favorevole alla proposta acquisita agli atti per la somma complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00) omnia, a transazione di tutti i diritti derivanti dal sinistro de quo;
4. di riconoscere, pertanto, alla sig.ra P. D. nata il ...OMISSIS... a San Pietro Vernotico ed ivi residente in Via ...OMISSIS... – CF: ...OMISSIS... - la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) comprensiva di ogni onere e di spese legali, a tacitazione e completo ristoro delle pretese e di tutti i danni subiti e subendi in occasione del sinistro di che trattasi;

5. di dare atto che la liquidazione di che trattasi è subordinata alla sottoscrizione dell'allegato atto di transazione;
6. di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Legale alla sottoscrizione dell'atto di transazione con la danneggiata sig.ra P. D. al fine della definizione bonaria della richiesta prot. gen. N. 12768/20 e per l'importo onnicomprensivo di € 3.000,00 (euro tremila/00) da imputare al Cap. 2863 Missione 01 Programma 11 Titolo 110050201 del bilancio corrente in corso di formazione, demandando al medesimo Funzionario Responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.
7. di dare atto che la presente transazione non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale;
8. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 12/04/2021 N. 573 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 12/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 12/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.